



COMUNE DI CORI

REGOLAMENTO

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

E

COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Approvato con Delibera Consiliare n. 15 del 15/03/2011
Modificato con Delibera Consiliare n. 47 del 29/12/2020

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 2 - Funzioni.....	3
Art. 3 - Luogo della celebrazione.....	3
Art. 4 - Matrimoni civili celebrati fuori dal Comune di Cori.....	4
Art. 5 - Calendario e orari di celebrazione.....	4
Art. 6 - Organizzazione del servizio.....	4
Art. 7 - Richiesta della celebrazione del matrimonio civile.....	5
Art. 8 – Richiesta di Costituzione di unione civile.....	5
Art. 9 - Costo del servizio.....	6
Art. 10 - Danni – Responsabilità.....	6
Art. 11 - Destinazione dei pagamenti.....	6
Art. 12 - Disposizioni finali.....	7
Art. 13 - Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione delle unioni civili che si celebrano nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile e dall'art. 1 della Legge 76/2016 .
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge 76/2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016).

Art. 2 - Funzioni

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1- comma 3- del D.P.R.396/2000.
3. Qualora i nubendi o le parti intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni. Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e le unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
5. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni con il rito civile e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, nella sala del Consiglio Comunale, nei locali della Delegazione della Casa Comunale di Giulianello, nel Chiostro del Museo, in Piazza Sant'Oliva, e anche nei locali di proprietà e nella disponibilità del Comune di CORI che si intendono, pertanto, qualificati quali sedi distaccate dell'Ufficio di Stato Civile istituiti con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", il Comune può disporre l'istituzione di più separati uffici di stato civile anche in altre sedi private, istituite con apposita deliberazione della G.C., presso ville, agriturismi o comunque strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o idonee alla valorizzazione del territorio, a condizione che dette sedi esterne, siano sempre e comunque nella disponibilità del Comune, e che il provvedimento abbia carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.
3. Detti luoghi, per l'occasione assumeranno la denominazione "Casa Comunale" ai sensi del Codice Civile.
4. L'utilizzo di dette sedi, è regolato da apposita convenzione stipulata tra il Comune ed i proprietari delle strutture.
5. Qualora uno dei nubendi o delle parti sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario comunale, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

Art. 4 - Matrimoni civili celebrati fuori dal Comune di Cori

1. I residenti che intendano celebrare il matrimonio civile in altro Comune devono comunicarlo all'Ufficiale dello Stato Civile, motivando adeguatamente la richiesta.

Art. 5 - Calendario e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni sono celebrati in via ordinaria, nel giorno concordato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile

GIORNI	ORARIO DI SERVIZIO
Lunedì - Mercoledì -Venerdì	dalle 10,00 alle 13,00
Martedì - Giovedì	dalle 10,00 alle 18,00

, salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Al di fuori dell'orario d'ufficio, i matrimoni e le unioni possono essere celebrati :

GIORNI	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Lunedì - Mercoledì -Venerdì	dalle 16,00 alle 18,00
Sabato	dalle 10,00 alle 17,00
Domenica e Festivi	dalle 10,00 alle 13,00

3. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nelle giornate in cui ricadono le feste patronali, le consultazioni elettorali di qualsiasi natura e nei seguenti giorni:

- Capodanno;
- 6 gennaio;
- Pasqua;
- Lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° Maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- Natale;
- S. Stefano;
- 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile;

Art. 6 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:

- a. disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi etc.;
 - b. servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - c. servizio di sorveglianza e direzione per l'eventuale collocazione in opera di fiori, piante o di altri addobbi nella sala;
 - d. permesso per l'accesso e sosta nella zona ad eventuale traffico limitato per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e il carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.
3. Per l'attività di assistenza all'Ufficiale di Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune, come elencati nel precedente comma 2, l'ufficio competente si avvale della collaborazione del personale appartenente a diversi servizi del Comune che, messo a disposizione dal responsabile, su richiesta del responsabile dell'ufficio di stato civile, opera con il coordinamento di questo ultimo.

Art. 7 - Richiesta della celebrazione del matrimonio civile

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio civile va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da i nubendi che dovrà contenere le generalità di entrambi, la data, l'ora ed il luogo di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità delle parti, la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.
3. La domanda dovrà essere prodotta all'Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio.
4. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.
5. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
6. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dichiarando la capacità di eseguire la traduzione richiesta e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.
7. Nel caso il matrimonio civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta per la celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di stato civile con anticipo di almeno 30 giorni.
8. Il matrimonio civile sarà celebrato nel rispetto e nei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
9. Per il matrimonio civile celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre almeno nei 10 giorni antecedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - a. delega del Comune di residenza
 - b. fotocopia dei propri documenti d'identità
 - c. fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni
 - d. indicazione del regime patrimoniale.

Art. 8 – Richiesta di Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché

l'insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. Nel caso le parti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
6. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dichiarando la capacità di eseguire la traduzione richiesta e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.
7. L'unione civile sarà costituita nel rispetto e nei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Art. 9 - Costo del servizio

1. Per la celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili è dovuto il pagamento delle tariffe, determinate ed aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, riguardanti il costo dei servizi a domanda individuale.
2. Le suddette tariffe sono diversificate a seconda del luogo di celebrazione e della residenza o meno nel Comune di CORI di almeno uno dei nubendi o delle parti.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
5. L'importo dovuto deve essere versato, prima della celebrazione al servizio di tesoreria comunale e la ricevuta consegnata in copia all'ufficio di stato civile entro lo stesso termine.

Art. 10 - Danni – Responsabilità

1. Nel caso si verificano danni alle strutture ed agli arredi del locale concesso per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Art. 11 - Destinazione dei pagamenti

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni e unioni non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso tariffe degli utenti per il servizio aggiuntivo, determinate forfettariamente in relazione alla sede prescelta, sia per i cittadini residenti che non residenti, nonché per gli stranieri non residenti.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe saranno destinate al finanziamento:
 - a. delle spese per il Personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b. spese gestionali, riscaldamento, illuminazione e pulizia dei luoghi ed eventuale apertura e chiusura dei locali comunali;

- c. spese per le forniture necessarie all'ufficio (registri, stampati, carta, fasce, bandiere ecc...);
- d. spese per manutenzione ordinaria dei luoghi di cui all'art. 3.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- a. Codice Civile
- b. D.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
- c. Legge 76/2016;
- d. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- e. Lo Statuto Comunale.

Art. 13 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entrando in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
- 2. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.